

COMMISSIONE IV
GIUSTIZIA

XCV.

SEDUTA DI VENERDÌ 30 NOVEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASSIANI

INDICE

	PAG.
Disegno e proposta di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
Ordinamento della professione di giornalista. (1563);	
PINTUS, Dell'ordine dei giornalisti. (1033).	1193
PRESIDENTE.	1193, 1195, 1196, 1197, 1198 1199, 1202, 1203, 1204, 1206 1207, 1208, 1209
BREGANZE, <i>Relatore</i>	1193, 1194, 1195, 1196 1197, 1198, 1199, 1200 1202, 1203, 1204, 1207, 1208
SCHIAVETTI	1194, 1195, 1196 1200, 1201, 1202, 1207
AMATUCCI.	1194
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	1194, 1197, 1198 1199, 1200, 1201, 1204, 1205
COMANDINI	1195, 1197
MIGLIORI	1195, 1196
GUERRIERI EMANUELE	1197, 1199, 1200 1201, 1203, 1204, 1205, 1206
KUNTZE	1196, 1198, 1199, 1200 1201, 1202, 1203, 1204, 1205
PINNA	1198, 1201
MASTINO	1198, 1200
BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	1201 1202, 1203, 1204, 1205 1206, 1207, 1208, 1209
PENNACCHINI	1202, 1203, 1208, 1209
BERLINGUER	1205, 1207

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge: **Ordinamento della professione di giornalista (1563)**; Pintus: **Dell'ordine dei giornalisti (1033)**.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge « Ordinamento della professione di giornalista » e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Pintus: « Dell'ordine dei giornalisti ».

Il relatore, onorevole Breganze, mi ha chiesto di illustrare, per maggior chiarezza della discussione, il lavoro che rimane da svolgere in relazione al disegno di legge in esame. Ne ha facoltà.

BREGANZE, *Relatore*. È rimasto un gruppo di articoli da esaminare al titolo II, e precisamente gli articoli 27, 29-*bis* e 33, nonché il titolo che disciplina i reclami e quello finale.

Per quanto concerne il primo gruppo di articoli, avevamo predisposto da tempo quella bozza che è intitolata « Testo definitivo proposto dal comitato ristretto » con proposte su vari articoli, parte dei quali è stata già esaminata; ma rimangono quei tre or ora nominati. Aggiungo che, nel rivedere il testo di questi articoli è stata prospettata da taluno qualche perplessità sulle dizioni « Esame di abilitazione professionale » ed « Esame di Stato », che può far pensare chissà a quale elucubrazione e richiesta di studi dovrebbero sobbarcarsi i candidati. Per questo si è additata la possibilità di sostituire alla dizione « esame di abilitazione » l'altra: « Prova di attitudine professionale ». In relazione a ciò

La seduta comincia alle 9,55.

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

ho dovuto aggiungere al foglio dianzi citato un altro foglietto in data di ieri, in cui propongo di sostituire alle parole « Esame di abilitazione professionale » le altre: « Prova di attitudine professionale ». Parallelamente un altro ritocco nello stesso senso negli articoli che seguono. Perciò il primo comma dell'articolo 27 risulterebbe, così, formulato:

« Per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti sono richiesti: l'età non inferiore agli anni 21, l'esercizio continuativo della pratica giornalistica per almeno 18 mesi, l'iscrizione nel registro dei praticanti, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, e l'esito favorevole della prova di attitudine professionale di cui all'articolo 29-bis ».

SCHIAVETTI. Io proporrei di porre: « capacità professionale » in luogo di « attitudine professionale » perché l'attitudine è una dote naturale, mentre la capacità costituisce un elemento acquisito.

AMATUCCI. Non sono favorevole alla sostituzione della parola « abilitazione » con quella di « attitudine » in quanto, nell'accezione attuale, l'attitudine è proprio un accertamento di determinate qualità fisico-psichiche. Proporrei, quindi, di sostituire la parola abilitazione con le parole: prova di idoneità, o prova di capacità professionale.

BREGANZE, *Relatore*. Accetto senz'altro la modifica, pertanto il primo comma dell'articolo 27 verrebbe ad essere così modificato: « Per l'iscrizione negli elenchi dei professionisti sono richiesti: l'età non inferiore agli anni ventuno, l'esercizio continuativo della pratica giornalistica di almeno diciotto mesi; l'iscrizione al registro dei praticanti; il possesso dei requisiti di cui all'articolo 29 e l'esito favorevole della prova di idoneità professionale di cui all'articolo 29-bis ».

SCHIAVETTI. Nel testo ora letto dall'onorevole Breganze si parla di esercizio continuativo e poi di iscrizione nel registro dei praticanti. Poiché, nella pratica, la prima cosa è conseguente alla seconda, riterrei di invertire la dizione, parlando prima di iscrizione nel registro dei praticanti e poi di esercizio continuativo della professione.

BREGANZE, *Relatore*. Anche questo è esatto e mi dichiaro senz'altro d'accordo.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Mi dichiaro d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 27 nella sua definitiva formulazione:

« Per l'iscrizione negli elenchi dei professionisti sono richiesti: l'età non inferiore agli

anni ventuno; l'iscrizione al registro dei praticanti; l'esercizio continuativo della pratica giornalistica per almeno diciotto mesi; il possesso di requisiti di cui all'articolo 29 e l'esito favorevole della prova di idoneità professionale di cui all'articolo 29-bis. L'iscrizione è deliberata dal competente Consiglio regionale o interregionale entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. Decorso tale termine inutilmente il richiedente può ricorrere entro trenta giorni al Consiglio Nazionale che decide sulle domande di esercizio ».

(E approvato).

Poiché gli articoli 28 e 29 sono stati già approvati, passiamo all'articolo 29-bis.

BREGANZE, *Relatore*. Circa l'articolo 29-bis la discussione dovrebbe basarsi su un testo che avevo già comunicato ai signori commissari. In questo nuovo testo, ovviamente, in riferimento alla modifica apportata all'articolo 27, testé approvato, tutte le volte che ricorre la parola « esame » la stessa dovrebbe essere sostituita con le parole: « prova di idoneità professionale ». Di conseguenza il primo comma verrebbe ad essere così formulato: « L'accertamento dell'idoneità professionale di cui al precedente articolo 27 consiste in una prova scritta e orale di tecnica e pratica del giornalismo, integrata dalla conoscenza delle norme giuridiche che hanno attinenza con la materia del giornalismo ». Poiché l'onorevole rappresentante del Governo è perplesso circa questo articolo, vorrei far presente che le modalità di questa prova saranno determinate con un regolamento.

Resta inteso, comunque, che va cambiato anche il titolo, la rubrica. Proporrei, inoltre, di non sostituire la parola esame, quando ricorre la seconda volta, ma di sopprimerla.

Per il resto, al secondo e terzo comma, dove si parla di « esame » riterrei, d'accordo con l'onorevole Sottosegretario, di lasciare il termine stesso immutato, perché avendo già stabilito all'articolo 27 che si tratta di prova di idoneità professionale, la parola esame al 29-bis non dovrebbe, nonostante il suo carattere generico, lasciare dubbi sull'interpretazione dell'articolo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 29-bis nella stesura definitiva: « Prova di idoneità professionale ».

« L'accertamento dell'idoneità professionale, di cui al precedente articolo 29, consiste in una prova scritta e orale di tecnica e pratica del giornalismo, integrata dalla cono-

scenza delle norme giuridiche che hanno attinenza con la materia del giornalismo.

L'esame dovrà sostenersi in Roma, innanzi ad una Commissione composta di sette membri, di cui cinque dovranno essere nominati dal Consiglio nazionale dell'Ordine fra i giornalisti professionisti iscritti da non meno di 10 anni. Gli altri 2 membri saranno nominati dal presidente della Corte d'appello di Roma, scelti l'uno tra i magistrati di tribunale e l'altro tra i magistrati di appello; questo ultimo assumerà le funzioni di presidente della Commissione d'esame.

Le modalità di svolgimento dell'esame, da effettuarsi in almeno due sessioni annuali, saranno determinate dal regolamento ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 33. Do lettura del testo proposto dal comitato ristretto:

« La pratica giornalistica deve svolgersi presso un quotidiano, o presso il servizio giornalistico della radio o della televisione, o presso un'agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno 4 giornalisti professionisti redattori ordinari, o presso un settimanale a diffusione nazionale e con almeno 6 giornalisti professionisti redattori ordinari.

Dopo 18 mesi, a richiesta del praticante, il direttore responsabile della pubblicazione gli rilascia una dichiarazione motivata sull'attività giornalistica svolta, per i fini di cui al comma II, n. 3, del precedente articolo 29.

Il praticante non può rimanere iscritto per più di tre anni nel registro.

Decorso tale termine, e ove non abbia ottenuto l'abilitazione professionale nella sessione immediatamente successiva, il praticante viene iscritto, ove lo richieda, nell'elenco dei pubblicisti ».

BREGANZE, *Relatore*. Siccome a un certo punto e precisamente nell'ultimo comma si parlava di un praticante che non abbia ottenuto l'abilitazione professionale, per correlazione a quanto testé modificato negli articoli ora approvati, avrei sostituito quella espressione con l'altra: « superato con esito favorevole la prova di idoneità professionale »; anche nell'ultimo comma vi è da fare un ritocco correlativo.

Abbiamo poi previsto che laddove il praticante, compiuto il termine massimo consentito per la pratica non sia riuscito a superare

questa prova di idoneità, possa a sua domanda iscriversi nell'albo dei pubblicisti. Domando: senza nessun particolare requisito? Ossia, è una specie di grazia che si fa perché non è riuscito nell'esame? Secondo me dobbiamo aggiungere: « Ove ricorrano i requisiti dell'articolo 30 ».

COMANDINI. È chiaro che non può essere iscritto come pubblicista se non ricorrono i requisiti dell'articolo 30.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. L'ultimo comma è inutile, perché se ricorrono i requisiti, non gli si può negare l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti.

SCHIAVETTI. Sono d'accordo con l'onorevole Sottosegretario.

COMANDINI. Sarà bene che rimanga consacrato a verbale che non abbiamo inteso dare all'esame fallito una conseguenza preclusiva per l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. È evidente.

BREGANZE. Per coordinamento, invece di comma 2 e 3 bisogna dire comma 1 e 3, perché abbiamo soppresso l'altro giorno il primo comma.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 33 con le modifiche apportate.

Pratica giornalistica.

« La pratica giornalistica deve svolgersi presso un quotidiano, o presso il servizio giornalistico della radio o della televisione, o presso un'agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno 4 giornalisti professionisti redattori ordinari, o presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno 6 giornalisti professionisti redattori ordinari.

Dopo 18 mesi, a richiesta del praticante, il direttore responsabile della pubblicazione gli rilascia una dichiarazione motivata sull'attività giornalistica svolta, per i fini di cui al comma primo n. 3 del precedente articolo 31.

Il praticante non può rimanere iscritto per più di tre anni nel registro ».

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Io proporrei che al posto delle parole « presso un settimanale » si dicesse « presso un periodico ».

MIGLIORI. Il periodico può anche essere trimestrale.

PRESIDENTE. Effettivamente i due concetti sono diversi. Il periodico non è un settimanale.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1962

SCHIAVETTI. È difficile che una rivista che esce una volta al mese abbia sei professionisti. Ad ogni modo, siccome il fatto può verificarsi, si può dire anche « periodico ».

BREGANZE, *Relatore*. La *Rivista di diritto e procedura civile* o la *Rivista della corte dei conti* che escono due o tre volte l'anno, hanno dei rilevanti complessi redazionali e dei giornalisti addetti. Ma quale pratica possono fare ?

MIGLIORI. Io insisto per il « settimanale ».

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Io nella parola « periodico » intendo comprendere un maggior numero di pubblicazioni. Anche un settimanale che abbia almeno sei giornalisti professionisti come redattori ordinari può essere compreso.

Mi preoccupa il fatto che la parola « settimanale » possa avere carattere limitativo.

BREGANZE, *Relatore*. La mia preoccupazione è, invece, che la parola « periodico » possa avere un carattere troppo generico, senza contare che, includendo necessariamente anche i quindicinali e le pubblicazioni trimestrali, mi domando che pratica possano fare i giornalisti in giornali del genere.

PRESIDENTE. Due sono i casi, o la pubblicazione periodica esige i sei giornalisti professionisti di cui alla norma e allora rientra nella norma stessa e quindi, a prescindere dal ritmo di pubblicazione, la pratica è valida a tutti gli effetti, o la pubblicazione periodica non esige la presenza di sei giornalisti, e allora è fuori dalla norma stessa. Per questo mi pare che il termine « periodico » non modifichi il senso dell'articolo.

Poiché l'onorevole relatore non si oppone alla modifica, pongo in votazione l'articolo 58 nel testo definitivamente formulato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 59, di cui do lettura.

Ricorso al Consiglio nazionale.

« Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine relative alla iscrizione o cancellazione dall'albo, dagli elenchi o dal registro e quelle pronunciate in materia disciplinare possono essere impugnate dall'interessato e dal Pubblico Ministero competente con ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine nel termine di trenta giorni.

Il termine decorre per l'interessato dal giorno in cui gli è notificato il provvedimento e per il pubblico ministero dal giorno della notificazione per i provvedimenti in materia disciplinare e dal giorno della comunicazione

eseguita ai sensi dell'articolo 42 per i provvedimenti relativi alle iscrizioni o cancellazioni ».

BREGANZE, *Relatore*. A questo articolo si è pensato di aggiungere un comma finale che dice: « I ricorsi al Consiglio nazionale in tema elettorale, di cui agli articoli 7 e 15, non hanno effetto sospensivo ». La necessità di questa aggiunta, mancando nel testo ogni indicazione di un effetto non sospensivo in tema elettorale, è evidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 59 nella sua definitiva formulazione:

Ricorso al Consiglio nazionale.

« Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine relative alla iscrizione o cancellazione dall'albo, dagli elenchi o dal registro e quelle pronunciate in materia disciplinare possono essere impugnate dall'interessato e dal Pubblico Ministero competente con ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine nel termine di trenta giorni.

Il termine decorre per l'interessato dal giorno in cui gli è notificato il provvedimento e per il pubblico ministero dal giorno della notificazione per i provvedimenti in materia disciplinare e dal giorno della comunicazione eseguita ai sensi dell'articolo 44 per i provvedimenti relativi alle iscrizioni o cancellazioni.

I ricorsi al Consiglio nazionale in tema elettorale, di cui agli articoli 7 e 15 non hanno effetto soppressivo ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 60, di cui do lettura:

Procedimenti disciplinari.

« Prima della deliberazione sui ricorsi in materia disciplinare, il Consiglio nazionale deve in ogni caso sentire il Pubblico Ministero. Questi presenta per iscritto le sue conclusioni, che vengono comunicate all'interessato nei modi e nei termini di cui all'articolo 55.

Si applicano per il testo le disposizioni di cui agli articoli 55 e 56, primo comma ».

KUNTZE. Vorrei chiedere all'onorevole Breganze la ragione per la quale la parola « incolpato » è stata sostituita con la parola « interessato ». Il materia di procedimenti, il termine proprio consuetudinario della prassi, anche per tutte le altre leggi professionali, è quello di « incolpato » nel caso in specie.

BREGANZE, *Relatore*. Sono d'accordo con l'osservazione fatta dall'onorevole Kuntze; d'altra parte si tratta di un *lapsus*, perché il termine, nella intenzione di chi ha redatto l'articolo, era quello di incolpato. Così deve infatti rimanere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 60 che resta, quindi, così formulato:

Procedimenti disciplinari.

« Prima della deliberazione sui ricorsi in materia disciplinare, il Consiglio nazionale deve in ogni caso sentire il Pubblico Ministero. Questi presenta per iscritto le sue conclusioni, che vengono comunicate all'incolpato nei modi e con il termine di cui all'articolo 55.

Si applicano per il resto le disposizioni di cui agli articoli 55 e 56, primo comma ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 61, al quale non risultano presentati emendamenti.

Deliberazioni del Consiglio nazionale.

« Le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine, pronunziate sui ricorsi in materia di iscrizione nell'albo, negli elenchi o nel registro e di cancellazione, nonché in materia disciplinare ed elettorale, devono essere notificate, a mezzo di ufficiale giudiziario, entro trenta giorni, agli interessati, al Consiglio dell'Ordine che ha emesso la deliberazione, nonché al Procuratore Generale presso la Corte d'appello nel cui distretto ha sede il Consiglio ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 62, di cui do lettura.

Sezioni specializzate.

« Le deliberazioni del Consiglio nazionale indicate nell'articolo precedente possono essere impugnate davanti ad una Sezione specializzata della Corte d'appello, nel cui distretto ha sede il Consiglio dell'Ordine che ha emesso la deliberazione, dagli interessati e dal Procuratore Generale presso la stessa Corte, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della deliberazione.

La Sezione è composta dal presidente di essa e da quattro consiglieri di Corte di appello, nonché da tre giornalisti professionisti e da un pubblicista nominati dal presi-

dente della Corte medesima, su designazione, in numero doppio, del Consiglio nazionale dell'Ordine ».

BREGANZE, *Relatore*. A proposito di questo articolo, una parola di chiarimento. Nel testo governativo sono previsti, per i giudizi giurisprudenziali avverso le deliberazioni del consiglio nazionale, determinati reclami dinanzi alla sezione specializzata delle corti di appello. Il concetto rimane anche nel testo successivamente formulato; la differenza sostanziale è quella del doppio grado, per cui nel nostro testo si prevedono due gradi. Gli onorevoli colleghi che hanno partecipato ai lavori del Comitato ristretto sanno che il doppio grado non porterà a un rallentamento dell'*iter* del ricorso avverso la deliberazione. Il progetto governativo suggerisce il procedimento in camera di consiglio, pur con determinate garanzie, la modifica introdotta nel nostro testo, già adottata in altri settori, per esempio in quello tributario, sembra migliore. Ma vorrei sentire il parere degli onorevoli colleghi, se sono d'accordo sulla modifica.

PRESIDENTE. I colleghi sono d'accordo su questa modifica ?

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Nel testo governativo si parlava di un solo grado di giurisdizione, cioè di un giudizio della corte d'appello, al fine di semplificare ed abbreviare la risoluzione delle varie controversie. Noi insistiamo su questo concetto, ma se la Commissione ritiene che si faccia il secondo grado, lo accetto.

COMANDINI. Tra l'altro è incostituzionale.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Io non insisto.

PRESIDENTE. Poiché il Governo non insiste, leggiamo il testo emendato dell'articolo 62 concernente « Reclamo all'autorità giudiziaria ».

GUERRIERI EMANUELE. Mi pare più opportuno « Azione giudiziaria ».

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, sostituisco « Azione giudiziaria » a « Reclamo all'autorità giudiziaria ».

Do, quindi, lettura del testo emendato:

Azione giudiziaria.

« Le deliberazioni indicate nell'articolo precedente possono essere impugnate, nel termine di 30 giorni dalla notifica, innanzi al tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il Consiglio regionale o interregiona-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1962

le presso cui il giornalista è iscritto od ove l'elezione contestata si è svolta.

Avverso la sentenza del tribunale è dato ricorso alla Corte d'appello competente per territorio, nel termine di 30 giorni dalla notifica.

Sia presso il Tribunale che presso la Corte d'appello il Collegio è integrato da un giornalista professionista e da un pubblicitario, nominati in numero doppio all'inizio dell'anno giudiziario dal presidente della Corte d'appello su designazione del Consiglio nazionale dell'ordine.

Possono proporre il reclamo all'Autorità giudiziaria sia l'interessato sia il procuratore della Repubblica e il procuratore generale competenti per territorio ».

Giustamente nel testo del Governo si dice: « in numero doppio ». Se non vi sono osservazioni aggiungiamo queste parole:

« ...possono proporre il reclamo all'autorità giudiziaria sia il giornalista interessato sia il procuratore generale competente per territorio ».

KUNTZE. Io levarei l'espressione « la professione di giornalista »; basta dire « il giornalista interessato ».

BREGANZE, *Relatore*. Infatti la Corte di Cassazione ha di recente affermato la facoltà anche dei consigli locali di ricorrere all'autorità giudiziaria.

KUNTZE. Non ho capito se delle due versioni al primo comma si accetta la prima o la seconda.

PRESIDENTE. Quella in cui si dice « oppure ».

BREGANZE, *Relatore*. Il comma finale rimane totalmente come è scritto nella seconda facciata, solo eliminando la parola « giornalista », e sostituendola con: « l'interessato ».

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 62 nel testo di cui è stato dato lettura.

(È approvato).

Leggerò adesso l'articolo 63:

Procedimento.

« La sezione specializzata della Corte d'appello provvede, in Camera di consiglio, con sentenza, sentiti il Procuratore generale e gli interessati.

« Essa può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata ».

Vi sono alcune modifiche di forma. Nella rubrica togliere le parole: « Effetto costitutivo della sentenza », e mettere: « Procedimento ». Testo: « Il Tribunale e la Corte di appello provvedono in Camera di consiglio con sentenza, sentito il Procuratore generale e gli interessati ».

KUNTZE. Io proporrei: « sentito il pubblico ministero ». È chiaro che davanti al tribunale sarà il procuratore della Repubblica, dinanzi alla Corte d'appello, il Procuratore generale.

PRESIDENTE. Io chiedo che sia mantenuto il testo: « Le sezioni specializzate del tribunale e della corte d'appello ».

BREGANZE, *Relatore*. Allora diciamo: « Le sezioni specializzate di cui all'articolo precedente ».

PINNA. Sono sostanzialmente specializzate, ma non è detto in nessuna parte, tanto è vero che nella rubrica l'abbiamo eliminato.

BREGANZE, *Relatore*. Io ho sempre sostenuto questo concetto in tema agrario. È inutile che parliamo di sezioni specializzate. Sono sezioni speciali del tribunale, e, quindi, si tratta del tribunale. Tuttavia anche se il Sottosegretario le qualifica secondo quel termine costituzionale, non è niente di male.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Perché non ricorrano difficoltà interpretative, è bene dire: « sezione specializzata ».

PINNA. Sarebbe stato bene dirlo prima, all'articolo 62, quando si è detto: « il tribunale è costituito... ». Ma non si è detto e quindi è sottinteso.

MASTINO. Quando diciamo che la sezione del tribunale è formata diversamente, è specializzata.

BREGANZE, *Relatore*. Per parte mia mi rimetto all'articolo precedente.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Dico queste cose perché restino a verbale. Siccome nella dizione proposta dall'emendamento dell'onorevole Breganze, non era chiaro perfettamente che i due membri laici avessero diritto di voto nel collegio giudicante, perciò è opportuno parlare della sezione specializzata. Resta, quindi, inteso che si tratta di una vera e propria sezione specializzata, che cioè i due membri laici sono in veste di consiglieri e di giudici. Nell'emendamento, ripeto, questo non è chiaro.

BREGANZE, *Relatore*. Il tribunale e la Corte d'appello provvedono, in camera di consiglio, con sentenza, sentito il pubblico ministero e gli interessati.

GUERRIERI EMANUELE. Il reclamo può essere proposto dagli interessati e dal procuratore generale.

Cosa significa che il reclamo proposto dal Procuratore generale deve essere sentito il pubblico ministero? E ancora un'altra considerazione: si dice nella legge che devono essere sentiti gli interessati; capisco che si parli di interessati quando siano persone che possono proporre il reclamo, ma, una volta proposto il reclamo, la dizione « sentiti gli interessati », diventa un'espressione equivoca, perché possono essere interessate persone che non hanno proposto reclamo. Direi che si debba pertanto parlare di reclamante e non di interessato.

KUNTZE. Si potrebbe dire: sentire le parti.

GUERRIERI EMANUELE. Perché sentite le parti se è un contraddittorio ordinario?

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Perché è in camera di consiglio.

BREGANZE, *Relatore*. Proporrei questa formula definitiva: Sentito il pubblico ministero e gli interessati. La sentenza può annullare, revocare o modificare le deliberazioni... All'ultimo comma si potrebbe dire: Le sentenze sono notificate a cura della cancelleria al pubblico ministero e agli interessati.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Qui potevano andare meglio le parole « alle parti » al posto degli interessati.

KUNTZE. Mi associo alla proposta del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 63 nella sua definitiva formulazione.

« Il tribunale e la corte d'appello provvedono in camere di consiglio con sentenze, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.

La sentenza può annullare, revocare, o modificare le deliberazioni impegnate.

Le sentenze sono notificate a cura della cancelleria al pubblico ministero ed alle parti ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 64 al quale non sono stati presentati emendamenti:

Ricorso in Cassazione.

« Avverso le sentenze della corte di appello è ammesso il ricorso alla Corte di Cassazione da parte del procuratore generale e degli interessati, nel termine di 60 giorni dalla notifica e ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura civile ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 65 nella sua definitiva formulazione.

Costituzione dei primi Consigli.

« Entro 60 giorni dalla pubblicazione del Regolamento, di cui all'articolo 73, si dovrà procedere alla elezione dei Consigli regionali o interregionali e del Consiglio nazionale.

A tale scopo la Commissione unica per la tenuta degli albi professionali dei giornalisti e la disciplina degli iscritti, istituita dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, attualmente in carica provvede alla convocazione dell'assemblea dei giornalisti iscritti, e residenti in ciascuna regione o gruppo di regioni.

Il presidente della Corte di appello competente ai sensi dell'articolo 44 provvede, entro cinque giorni dalla convocazione, a nominare il presidente dell'assemblea, scegliendolo fra i giornalisti professionisti con almeno 10 anni di iscrizione all'albo.

Il presidente dell'assemblea, entro 8 giorni dalla proclamazione, comunica alla Commissione unica i nominativi degli eletti a componenti del Consiglio Nazionale.

Il Consiglio regionale o interregionale sarà convocato la prima volta, ai fini della sua costituzione e della elezione delle cariche, a cura del consigliere che ha riportato maggior numero di voti e, in caso di parità, dal più anziano d'età. La convocazione stessa dovrà aver luogo non oltre i 15 giorni dalla proclamazione. Il Consiglio nazionale sarà convocato allo stesso scopo dalla Commissione unica, entro 15 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui al comma precedente.

Le spese per le convocazioni, previste ai commi precedenti, faranno carico ai Consigli regionali o interregionali cui si riferiscono ».

(È approvato).

C'è adesso un articolo 65-bis. Vorrei pregare l'onorevole Breganze di leggere l'articolo 65-bis come lo propone, omettendo le proposte dei colleghi, che, tra l'altro, non sono presenti.

BREGANZE. Io ho fatto mio l'emendamento Pennacchini.

PRESIDENTE. Allora la prego di leggere l'intero articolo 65-bis, includendo l'emendamento Pennacchini come suo.

BREGANZE. Rubrica: « Commissione unica. Devoluzione ». Testo:

« Fino al momento dell'insediamento del primo Consiglio nazionale le funzioni ad esso

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1962

attribuite dalla presente legge saranno espletate dalla Commissione unica. A decorrere da tale data la Commissione medesima è sciolta.

(*Proposta Pennacchini*): « Nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e l'assunzione delle funzioni da parte dei singoli consigli regionali o interregionali la Commissione unica non potrà procedere a nuove iscrizioni, nè a cancellazioni, né a trasferimenti, salvo l'applicazione del disposto dell'articolo 25 ».

(*Segue testo proposto dal Relatore*): « Regione per regione o per gruppo di regioni le funzioni espletate dalla Commissione unica a sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, cessano al momento dell'insediamento del Consiglio regionale o interregionale: il quale, a tal fine darà notizia della propria costituzione alla Commissione medesima. Questa, avuta tale notizia, rimetterà a ciascun consiglio tutte le istanze ad essa presentate per le funzioni previste dal citato decreto, sulle quali non abbia pronunciato.

A ciascun consiglio regionale e interregionale, all'atto del proprio insediamento, debbono essere consegnati i fascicoli personali degli iscritti, di cui al successivo articolo 69.

Insediatosi il primo consiglio nazionale, la Commissione unica cessa completamente dalle proprie funzioni, e trasmette al Consiglio medesimo il proprio patrimonio ed il proprio archivio. Nel patrimonio sono compresi i crediti per quote annuali d'iscrizione e per altri diritti non riscossi ».

È un po' macchinoso e, forse, contiene norme di natura decisamente regolamentare, ma mi è sembrato che non fossero inutili queste indicazioni.

SCHIAVETTI. Non capisco bene la ragione dell'emendamento Pennacchini, che mi pare si risolva in una prova di sfiducia verso la commissione unica. A me pare che la commissione unica non la meriti in nessun modo. Il comma proposto dal collega Pennacchini, mi pare che riveli una preoccupazione ingiustificata in modo assoluto. Ci sono due termini di sessanta e settanta giorni dopo l'approvazione della legge: 60 giorni per l'approvazione del regolamento e 60 giorni per l'elezione del Consiglio regionale. Sono, quindi, quattro mesi in cui dovrebbe essere sospesa qualsiasi funzione della commissione unica, con danno anche dei terzi che vedessero maturare certi termini per l'immissione nella categoria. Non vedo la ragione dell'emenda-

mento Pennacchini e non capisco perché l'onorevole Breganze l'abbia fatto suo.

BREGANZE, *Relatore*. Mi è stato fatto presente che non c'è nessun motivo di sospetto, che sarebbe offensivo e infondato. Si pensa soltanto di salvarci da una serie molto alta di domande che potrebbero essere tali da intasare il lavoro finale della commissione unica. Quindi, questo emendamento mi sembrava un'agevolazione. Però lungi da me l'idea di una minore fiducia nella commissione unica. Se questa sfiducia fosse adombrata, non avrei nessuna difficoltà a rinunciare a questo comma.

MASTINO. Tutte queste norme potrebbero essere lasciate nel regolamento.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Se il principio deve essere affermato, bisogna metterlo nella legge.

MASTINO. Qui è troppo rigido. Nel regolamento sarebbe più duttile.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo non avrebbe difficoltà, comunque si rimette alla Commissione.

MIGLIORI. Su un altro punto domando spiegazioni. Perché si è detto che la commissione trasmette al consiglio il proprio patrimonio e il proprio archivio? Non so se titolare del diritto è la commissione o l'ente.

GUERRIERI. Caso mai bisognerebbe dire: « le attività patrimoniali e l'archivio ».

KUNTZE. Circa l'emendamento Pennacchini vorrei fare un rilievo: praticamente si rigetta, per i Consigli regionali, quello che nel primo comma è detto per il Consiglio nazionale. Proporrei di modificare la dizione nel senso che le funzioni della Commissione unica restano in vigore fino all'insediamento del primo Consiglio nazionale e dei Consigli regionali e interregionali. In ogni caso, nel periodo di tempo che occorre perché tutti i Consigli regionali siano insediati, le funzioni saranno espletate sempre dalla Commissione unica.

BREGANZE, *Relatore*. Per parte mia sono d'accordo e non avrei difficoltà ad accettare questo suggerimento, purché sia salvo il concetto che sono le funzioni ad essi attribuiti, cioè ai Consigli regionali, che vengono espletate dalla Commissione unica.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Mi pare che in questo modo il concetto è espresso con sufficiente chiarezza.

BREGANZE, *Relatore*. La dizione dovrebbe dunque essere la seguente: fino all'insediamento del primo Consiglio nazionale e rispettivamente dei singoli Consigli regionali o interregionali, le funzioni ad essi attribuite

dalla presente legge saranno esplicate dalla Commissione unica.

SCHIAVETTI. Mi pare che si passi da una esagerazione all'altra. Prima si voleva troppo limitare le funzioni della Commissione unica, mancando quasi di fiducia nella Commissione stessa, ora si allargano questi limiti al punto che, se uno solo dei Consigli regionali o interregionali non sarà costituito, la legge non potrà divenire operante e la Commissione unica continuerà nel suo operato, senza limite di tempo alcuno, perché, nonostante tutto, la Commissione unica resta ancora in vita.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Non si potrebbe fare a meno di dire che la Commissione unica è sciolta? Perché se noi affermiamo che fino alla costituzione dei Consigli regionali, le funzioni saranno espletate dalla Commissione unica, implicitamente affermiamo che questa cesserà di funzionare quando i Consigli stessi saranno costituiti.

KUNTZE. Io sono d'accordo con l'emendamento Breganze, ma con questo suggerimento che modifica la forma e non la sostanza: direi, cioè, che la Commissione unica cessa dalle sue funzioni con la costituzione di tutti i Consigli regionali.

PINNA. Praticamente si mantiene in vita la Commissione unica anche se resta da costituire un solo Consiglio regionale!

SCHIAVETTI. Il Consiglio nazionale viene eletto dai Consigli regionali, dalle assemblee regionali. Teoricamente, quindi, dovrebbero essere eletti prima i Consigli regionali e poi il Consiglio nazionale. Stando così le cose, a me pare sufficiente che la dizione si limiti ad affermare che la Commissione unica cessa nelle proprie funzioni appena insediato il primo Consiglio nazionale.

Per questo occorre rinunciare all'ultimo periodo del primo comma.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. I due organi rimasti sono la Commissione unica e il Consiglio nazionale. Mi pare che si vorrebbe ritardare la soppressione della Commissione unica fino a quando non siano stati eletti tutti i Consigli regionali.

BREGANZE, *Relatore*. È l'inverso. La Commissione unica oggi ha una doppia funzione. Man mano che si costituiscono i Consigli locali, anche se non c'è il Consiglio nazionale, già si dice che le funzioni locali sono svolte da loro.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. La Commissione unica dovrebbe restare in piedi, perché non si assorbono gli attuali organismi regionali negli organismi che abbiamo pre-

visto. Non si potrebbe decidere che la soprintendenza per questi Consigli regionali non ancora costituiti spetta al Consiglio nazionale? Non si pare che sarebbe insolubile il problema. Cioè al momento dell'insediamento del Consiglio nazionale la Commissione unica cessa. Il Consiglio nazionale, per la ragione che ancora non si è fatto il Consiglio regionale, nomina un commissario.

BREGANZE, *Relatore*. Quindi si potrebbe dire: « Insediato il primo consiglio nazionale, la commissione unica cessa le sue funzioni ».

KUNTZE. Io vorrei un chiarimento. Se è esatto, come mi sembra di ricordare, che i consigli regionali e interregionali sono eletti contestualmente al consiglio nazionale dalla medesima assemblea...

BREGANZE, *Relatore*. Possono, non è obbligatorio.

KUNTZE. Allora bisogna tornare su quel concetto espresso dall'onorevole Breganze, cioè regione per regione o gruppi di regioni le funzioni della commissione unica cessano nel momento dell'insediamento del consiglio regionale o interregionale. Se si dicesse che le funzioni della commissione unica vengono a cessare nel momento in cui si insedia il Consiglio nazionale, non avrei nessuna ragione di insistere nell'emendamento che avevo proposto.

BREGANZE, *Relatore*. Mi pare che torniamo in buona parte al testo di partenza.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. A me pare impossibile far coesistere il Consiglio nazionale e la Commissione unica. Se il primo comma lo riduciamo a questo: « Fino all'insediamento del primo Consiglio nazionale le funzioni ad essa attribuite dalla presente legge sono espletate dalla Commissione unica »; poi ai comma intermedi si potrebbe dire: « Insediato il Consiglio nazionale, la Commissione unica cessa dalle sue funzioni ». Mi pare che basterebbe così.

GUERRIERI EMANUELE. Possiamo addirittura dire: « è sciolta ».

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. « È sciolta » presuppone un provvedimento; invece essa cessa automaticamente.

SCHIAVETTI. Insomma, l'elezione del Consiglio nazionale determina la fine della Commissione unica.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Più che l'elezione, è l'insediamento dell'organo.

PENNACCHINI. Chiedo scusa se non ho potuto essere presente al principio della discussione sul mio emendamento. Vorrei far presente che questo emendamento trae ori-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1962

gine della considerazione che, con la presente legge andiamo a mettere un po' più di disciplina nella materia dell'iscrizione nell'albo. Come conseguenza, ne deriva, a mio avviso, una richiesta di maggiori requisiti, che prima non esistevano. Se il mio emendamento non passasse, evidentemente si verificherebbe una corsa da parte di tutti gli aventi diritto in base alle precedenti disposizioni per avere l'iscrizione prima che entri in vigore la nuova legge. Quindi, si verrebbe a creare in quel periodo di tempo una differenziazione molto pronunciata tra le condizioni per poter essere ammessi in base alla vecchia legge e le condizioni per essere ammessi in base alla nuova legge. Si verificherebbe, cioè, a mio avviso, una vera ressa di domande prima che entri in vigore la nuova legge.

A conforto degli onorevoli colleghi desidero anche aggiungere che questo emendamento è stato accolto favorevolmente e sostenuto dagli attuali componenti la Commissione unica i quali temono, in modo particolare, il verificarsi di queste condizioni.

PRESIDENTE. Desidero precisare all'onorevole Pennacchini che il suo emendamento è stato fatto proprio dall'onorevole Relatore.

SCHIAVETTI. Insisto sul mio concetto che l'emendamento Pennacchini non ha ragione di essere in quanto le condizioni che in esso vengono prospettate, non potranno mai verificarsi in virtù dell'attuale prassi che si segue nella qualificazione dei giornalisti professionisti. Ripeto che oggi il giornalista professionista è qualificato tale in seguito a determinate esigenze di un giornale e non in base al desiderio del singolo di far parte della categoria dei giornalisti.

BOSCO, Ministro di grazia e giustizia. Vorrei osservarle che, anche senza l'emendamento Pennacchini, il blocco delle iscrizioni potrà verificarsi egualmente con l'entrata in vigore della legge, in quanto si tratta di una legge che istituisce un metodo nuovo per la iscrizione all'albo. È chiaro, quindi, che le nuove iscrizioni non potranno avvenire che attraverso i nuovi canali creati dalla legge e per far questo è necessario che sia costituito il Consiglio nazionale. Passerà, quindi, del tempo tra l'entrata in vigore della legge e la costituzione del Consiglio stesso. In questo intervallo il blocco o la stasi delle iscrizioni sarà automatica.

KUNTZE. L'emendamento Pennacchini dice: « Nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e l'assunzione delle funzioni da parte dei singoli consigli regionali o interregionali la Commissione

unica non potrà procedere a nuove iscrizioni, né a cancellazioni, né a trasferimenti, salvo l'applicazione del disposto dell'articolo 25 ».

La discussione su questo emendamento ha avuto finora per oggetto le iscrizioni e molte ragioni sono state fornite dal proponente e dagli onorevoli colleghi intervenuti circa la necessità del blocco delle iscrizioni. Ma l'emendamento parla anche di cancellazioni e trasferimenti, e quindi di blocco delle cancellazioni e dei trasferimenti. Nessun chiarimento è stato fornito dall'onorevole Pennacchini circa questi due punti, della cancellazione e del trasferimento.

In altri termini si vuole completamente esautorare la Commissione unica, ma questo non giustifica che debba esserci un blocco delle cancellazioni e dei trasferimenti, perché a me non sembra chiaro il perché un giornalista, in questo periodo di transizione tra un vecchio ordinamento e uno nuovo, debba essere privato della possibilità di trasferirsi, per ragioni valide proprie, da una associazione regionale a un'altra, per effetto del passaggio, per esempio, da un giornale a un altro esprimo, quindi, le mie perplessità in ordine a questo punto.

PENNACCHINI. Le ragioni addotte dall'onorevole Kuntze mi sembrano particolarmente convincenti e opportune, per cui ritengo di dover mantenere il mio emendamento abolendo la parte che si riferisce alle cancellazioni e al trasferimento.

BREGANZE, Relatore. Articolo 65-bis, terzo comma:

« Regione per regione, o per gruppo di regioni, le funzioni espletate dalla Commissione unica a sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, cessano al momento dell'insediamento del Consiglio regionale o interregionale: il quale, a tale fine, darà notizia della propria costituzione alla Commissione unica. La Commissione rimetterà a ciascun Consiglio regionale o interregionale, avuta notizia della sua costituzione, tutte le istanze ad essa presentate per le funzioni di cui al citato decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, e sulle quali non abbia pronunciato ».

BOSCO, Ministro di grazia e giustizia. Si potrebbe dire: « Ferme restando le disposizioni del primo comma, ... ».

BREGANZE, Relatore. Ma al primo comma abbiamo abolito il periodo che diceva: « A decorrere da tale data la Commissione medesima è sciolta ».

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1962

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*.
Ad ogni modo è opportuno.

BREGANZE, *Relatore*. Allora cominciamo con le parole: « Ferme restando le disposizioni del primo comma del presente articolo ».

Come vedono i colleghi, alla fine del comma ho messo « pronunciato » invece di « provveduto ».

Poi segue il quarto comma:

« A ciascun Consiglio regionale o interregionale, all'atto del proprio insediamento, debbono essere consegnati i fascicoli personali degli iscritti di cui al successivo articolo 16 ».

Poi segue il quinto comma:

« Insediatosi il primo Consiglio nazionale, la Commissione unica cessa completamente dalle proprie funzioni e trasmette al Consiglio medesimo il proprio patrimonio ed il proprio archivio. Nel patrimonio sono compresi i crediti della Commissione unica per quote annuali di iscrizione e per altri diritti non riscossi; tali crediti saranno esatti dal Consiglio nazionale ».

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Quest'ultima è una preoccupazione dei tesorieri più che della legge.

Io direi di non farne menzione, altrimenti bisogna includere anche i debiti.

KUNTZE. Bisogna sopprimere tutto, perché si parla di attività patrimoniali. Sono compresi crediti e debiti.

GUERRIERI EMANUELE. L'ultimo comma che ci sta a fare, dopo che abbiamo approvato il primo.

BREGANZE, *Relatore*. Abbiamo abolito l'ultimo periodo del primo comma, quindi mi pareva opportuno metterlo. Ad ogni modo sopprimiamo l'ultimo periodo dell'ultimo comma.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 65-bis nella dizione che è stata ora concordata:

Commissione unica - Devoluzione.

« Fino all'insediamento del primo Consiglio nazionale le funzioni ad esso attribuite dalla presente legge saranno espletate dalla Commissione unica.

Nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e l'assunzione delle funzioni da parte dei singoli Consigli regionali o interregionali la Commissione unica non potrà procedere a nuove iscrizioni, salva l'applicazione del disposto dell'articolo 28.

Fermo restando il disposto del primo comma del presente articolo, regione per regione o per gruppo di regioni le funzioni espletate dalla Commissione unica a' sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, cessano al momento dell'insediamento del Consiglio regionale o interregionale, il quale, a tal fine, darà notizia della propria costituzione alla Commissione medesima. Questa, avuta tale notizia, rimetterà a ciascun Consiglio tutte le istanze ad essa presentate per le funzioni previste dal citato decreto, sulle quali non abbia provveduto.

A ciascun Consiglio regionale o interregionale, all'atto del proprio insediamento, debbono essere consegnati i fascicoli personali degli iscritti, di cui al successivo articolo 71.

Insediatosi il primo Consiglio nazionale, la Commissione unica cessa dalle proprie funzioni, e trasmette al Consiglio medesimo l'attività patrimoniale e l'archivio ».

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 66 nel testo del disegno di legge:

Ricorsi.

« Contro le deliberazioni della Commissione unica prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, in materia disciplinare e di tenuta dell'albo dei giornalisti, è ammesso il ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, entro il termine di trenta giorni dalla prima elezione di detto Consiglio se, alla data predetta, non è ancora decorso il termine di cui al precedente articolo 59 ».

BREGANZE, *Relatore*. Dopo le parole: « Commissione unica » si potrebbero sopprimere le altre: « prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302 ». Il resto rimane uguale.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 66 nel testo del disegno di legge, sopresse le parole che ha indicato il Relatore.

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 67 nel testo del disegno di legge:

Termini di decadenza.

« Il termine di decadenza previsto dall'articolo 62, per proporre la domanda innanzi all'autorità giudiziaria, comincia a decorrere

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1962

dalla data di entrata in vigore della presente legge, se a tale data sia stata già notificata la deliberazione della Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302 ».

BREGANZE, *Relatore*. Anche qui si sopprimono le parole: « di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302 » e si aggiunge, dopo la parola: « Commissione », la parola: « unica ».

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 67 con la soppressione e l'aggiunta indicate dal Relatore.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 68:

Controversie dinanzi l'autorità giudiziaria.

« Spetta alla Sezione specializzata della Corte d'appello di Roma conoscere delle impugnazioni avverso le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, emesse a' sensi dell'articolo 66, e avverso le deliberazioni della Commissione unica per la tenuta degli albi professionali dei giornalisti e la disciplina degli iscritti, istituita dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302. In quest'ultimo caso, tale competenza sussiste, anche se l'impugnazione sia stata proposta davanti ad altra autorità, purché sia ancora pendente il processo in primo grado. Qualora la Corte di cassazione disponga il rinvio di una causa avente ad oggetto una deliberazione della predetta Commissione unica, competente a conoscerne quale giudice di rinvio è la Sezione specializzata indicata dal comma precedente ».

BREGANZE, *Relatore*. Qui torna il discorso della sezione specializzata. A me pare che, per questa prima attuazione della legge potremmo mettere « la Corte d'appello » *sic et simpliciter*. Se, invece, riteniamo di inserire nel collegio anche in questa sede transitoria i giornalisti, bisogna mettere: « sezione specializzata ». Mi parrebbe sufficiente limitarsi a un unico gravame di merito. Dato questo, lascerei l'articolo com'è, salvo vedere se mantenere oppure no la dizione « sezione specializzata ». Se pensiamo che basti la Corte ordinaria, non occorre menzionare la sezione specializzata.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi pare che in questo primo momento basti la Corte d'appello.

BREGANZE, *Relatore*. Quindi l'articolo 68 resta come nella dizione originale.

ART. 68.

Controversie dinanzi all'autorità giudiziaria.

« Spetta alla Sezione specializzata della Corte d'appello di Roma conoscere delle impugnazioni avverso le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, emesse a' sensi dell'articolo 66, e avverso le deliberazioni della Commissione unica per la tenuta degli albi professionali dei giornalisti e la disciplina degli iscritti, istituita dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302. In quest'ultimo caso, tale competenza sussiste, anche se l'impugnazione sia stata proposta davanti ad altra autorità, purché sia ancora pendente il processo in primo grado.

Qualora la Corte di cassazione disponga il rinvio di una causa avente ad oggetto una deliberazione della predetta Commissione unica, competente a conoscerne quale giudice di rinvio è la Sezione specializzata indicata dal comma precedente ».

GUERRIERI EMANUELE. Qui non è previsto quale procedimento bisogna seguire. Mi pare che sarebbe il caso di precisarlo.

BREGANZE, *Relatore*. Non ho alcuna difficoltà ad aderire a questa richiesta.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Sono del parere che sarebbe stato meglio conservare, qui, la dizione: « sezione specializzata ».

KUNTZE. Debbo formulare delle riserve in quanto, se si riconosce, per gli altri reclami in via giudiziaria, la competenza del Tribunale, non vedo perché all'articolo 68 questa competenza debba essere attribuita alla Corte d'appello in sede di secondo grado, rispetto alle deliberazioni del Consiglio nazionale, che diventa organo giurisdizionale di primo grado. Queste mie riserve sono fondate sul disposto costituzionale che vieta la costituzione di nuovi organi giurisdizionali.

GUERRIERI EMANUELE. Il problema mi pare sia quello se si debba dar luogo a un unico grado di merito oppure a due, cioè al doppio grado. Questo, evidentemente, non cambia la natura del provvedimento.

KUNTZE. L'osservazione è fondata, ma allora conviene chiarire questo concetto, perché quando si parla di impugnazione, cioè per ricorrere ai termini abituali, di impugnazione su decisioni di organi giurisdizionali, non ho difficoltà ad accettare la sezione unica;

le perplessità nascono dalla limitazione che è contenuta nell'articolo, che fa pensare che si sia voluto dare alle decisioni del Consiglio nazionale un contenuto giurisdizionale.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. È noto che la Costituzione vieta la costituzione di organi di giurisdizione attraverso la giurisdizione ordinaria. Quindi, per me, la legge, così come è stato osservato, è aderente a questo principio salvo che per l'impugnativa.

In questo caso, nulla vieta che il giudice, come esercizio della funzione giurisdizionale, possa essere il primo grado della Corte di appello, perché esercita funzioni amministrative in sede giurisdizionale. Solo così mi pare che siamo in regola con la Costituzione. Perché dicendo che abbiamo creato nuovi organi giurisdizionali, siamo contro la Costituzione. Viceversa quando abbiamo parlato della Corte di appello, siamo completamente nell'ambito costituzionale.

KUNTZE. Vorrei chiarire il mio pensiero. Non posso accettare quello che l'onorevole Ministro dice a proposito dell'articolo 59. È vero che in questo articolo si parla di impugnativa, ma il dubbio circa la natura giurisdizionale dell'organo non può sorgere, in quanto il primo è il tribunale e la via giudiziaria segue quello che è il *curriculum* generale per le controversie dinanzi all'autorità giudiziaria. Non faccio la questione particolare di volere qui il doppio grado di giurisdizione, ma non vorrei che sorgesse un dubbio: che, attribuendosi determinate facoltà al Consiglio nazionale, oggi esercitate dalla Commissione unica, questi organi potessero essere considerati come organi giurisdizionali.

BERLINGUER. Vorrei sapere se il collega Guerrieri mantiene quel suggerimento che la Corte d'appello pronuncia in camera di consiglio.

GUERRIERI EMANUELE. Senz'altro.

BREGANZE, *Relatore*. Quindi l'articolo 68 potrebbe essere così formulato: « Azione giudiziaria. — Spetta alla Corte d'appello di Roma conoscere in unico grado di merito ».

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. È inutile.

KUNTZE. Ma sarebbe bene, per non far sorgere il dubbio che giudica in grado d'appello.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Dopo le due fasi amministrative si va alla Corte d'appello.

BREGANZE, *Relatore*. Quindi la formulazione sarebbe questa: « Spetta alla Corte d'appello di Roma conoscere i reclami avverso le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, emesse ai sensi dell'articolo 66, e avverso le deliberazioni della Commissione unica... ».

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. E quale sarebbe l'altra autorità?

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Forse si è voluta prevedere una ipotesi di litispendenza.

BREGANZE, *Relatore*. Potrebbe darsi che una persona avesse fatto reclamo al tribunale.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Si potrebbe pensare a un caso di connessione di materia, ma allora si applicano le norme ordinarie.

BREGANZE, *Relatore*. Allora sopprimiamo completamente il periodo. Poi segue: « Qualora la Corte di cassazione... ».

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Avendo soppresso la sezione specializzata, viene meno la finalità di questo comma.

BREGANZE, *Relatore*. La Corte di cassazione a chi rinverrà? Rinverrà ancora a Roma?

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. A qualsiasi Corte d'appello.

GUERRIERI EMANUELE. Bisogna dire: « ad altra sezione della stessa Corte di appello ».

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Quindi non si dice soltanto « avverso le deliberazioni della Commissione unica », ma anche « del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ».

BREGANZE, *Relatore*. Questo è l'articolo 66.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Quindi, è sempre un sistema di carattere temporaneo. La preoccupazione del giudice di rinvio, secondo me, era giustificata qualora soltanto a Roma ci fosse stata la sezione specializzata per questi giudizi. Ma avendo tolto la sezione specializzata, perché la Cassazione anche per questi giudizi non può rinviare davanti a un'altra Corte d'appello o un'altra sezione?

BERLINGUER. C'è una giurisprudenza della Cassazione, secondo me assurda, per la quale questa forma di diffidenza verso i giudici di rinvio non si manifesta solo per l'esigenza, che tutti comprendiamo, che non siano gli stessi giudici che hanno deliberato una prima volta a deliberare anche in sede di rinvio, ma anche per la sede. Forse si crede di interpretare la norma nel senso che la

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1962

stessa sede, anche con altra sezione, non possa essere chiamata a giudicare. Quindi lasciamo che in questo caso la Cassazione rinvii anche a un'altra corte d'appello.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Perciò depenniamo il comma.

GUERRIERI EMANUELE. Siccome l'articolo fissa una competenza specifica della Corte d'appello di Roma, bisogna dire che, in sede di rinvio, si deroga a questa competenza funzionale. Mi pare che i principi generali siano sufficienti.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Secondo me occorre mettere a verbale che si intende dare alla Corte di cassazione la massima latitudine di potere, nel senso della scelta dell'ordinamento generale.

BREGANZE, *Relatore*. Con l'aggiunta del concetto che anche nei giudizi di cui al comma precedente si applica, per quanto in esso non previsto, la disposizione degli articoli 63 e 64, l'articolo 68 resterebbe così definitivamente formulato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 68 nella sua definitiva formulazione:

Azione giudiziaria.

« Spetta alla Corte d'appello di Roma conoscere dei reclami avverso le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, emesse a' sensi dell'articolo 68, e avverso le deliberazioni della Commissione unica per la tutela degli albi professionali dei giornalisti e la disciplina degli iscritti.

Anche ai giudizi di cui al comma precedente si applicano, per quanto in esso non previsto, le disposizioni degli articoli 63 e 64 ».

(*È approvato*).

Sull'articolo 69 nessuno chiede di intervenire. Lo pongo in votazione:

Anzianità.

« I giornalisti iscritti negli albi dei professionisti e negli elenchi dei pubblicitari vi rimangono iscritti conservando l'anzianità di cui godono in base al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 384, alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Le persone iscritte in base al regio decreto predetto negli attuali registri dei praticanti, o negli elenchi speciali e per stranieri alla data di entrata in vigore della presente legge vengono trasferiti, con la rispettiva anzianità, negli elenchi previsti dall'articolo 28 ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 69-bis, per quanto si tratta di materia propria da regolamento:

Gratuità degli incarichi direttivi.

« Ai presidente, vice presidenti, segretari, tesorieri e revisori dei conti del Consiglio nazionale e dei consigli regionali e interregionali non compete alcuna indennità per l'esercizio del proprio incarico.

Ai componenti dei Consigli che, per l'esercizio delle loro funzioni, devono trasferirsi dal luogo di loro effettiva residenza a quello ove ha sede il Consiglio cui appartengono, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, da parte dei Consigli regionali o interregionali al cui albo sono iscritti ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 70.

Personale degli Ordini e del Consiglio nazionale.

« Per la disciplina giuridica ed economica del personale degli Ordini e del Consiglio nazionale si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 5 agosto 1947, n. 778, ratificato dalla legge 20 ottobre 1951, n. 1349 ».

A questo articolo l'onorevole Relatore propone il seguente emendamento, che pongo in votazione:

« Aggiungere il seguente secondo comma:

« Il personale dipendente dalla Commissione unica, in servizio all'atto della cessazione d'attività della stessa, sarà assunto dal Consiglio nazionale, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 70 nella sua definitiva formulazione, con l'emendamento testé approvato:

Personale degli Ordini e del Consiglio nazionale.

« Per la disciplina giuridica ed economica del personale degli Ordini e del Consiglio nazionale si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 5 agosto 1947, n. 778, ratificato dalla legge 20 ottobre 1951, n. 1349.

Il personale dipendente dalla Commissione unica, in servizio all'atto della cessazione

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1962

d'attività della stessa, sarà assunto del Consiglio nazionale, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente ».

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 71. Ne do lettura:

Norme regolamentari.

« Il Governo provvederà all'emanazione delle norme regolamentari entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge ».

L'onorevole Pennacchini propone il seguente emendamento:

« Al primo comma, dopo le parole: il Governo, inserire le seguenti altre: sentita una Commissione composta di tre deputati e tre senatori, designati dai Presidenti delle rispettive Assemblee, nonché di due giornalisti professionisti e di un pubblicista designati dalla Commissione unica ».

« Aggiungere il seguente secondo comma:

« In sede di regolamento, e in applicazione dell'articolo 1 della presente legge, non potrà farsi luogo all'istituzione di circoscrizioni regionali o interregionali cui non appartengano almeno 40 giornalisti professionisti ».

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Debbo richiamare l'attenzione della Commissione sul rischio che si corre con la nomina di una Commissione di deputati e di senatori. Voglio ricordare il caso delle circoscrizioni giudiziarie, per cui dal 1956 non si riesce a venirne fuori. È stato necessario fare delle leggende di proroga, che hanno portato avanti la questione di anno in anno, senza mai giungere a una conclusione.

D'altra parte mi pare che in questo emendamento si fa un atto di sfiducia verso chi deve adempiere ai principi della legge, nel senso che li si dichiara incapaci di adempiere ai principi della legge stessa.

PENNACCHINI. Ma è solo una forma di collaborazione!

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. In ogni caso chiederei di abbassare il numero di quaranta professionisti per quanto concerne le circoscrizioni regionali, che mi sembra abbastanza elevato.

BREGANZE, *Relatore*. Potremmo stabilire 20 o 25 giornalisti professionisti!

SCHIAVETTI. Perché non comprendere in questo numero anche i pubblicisti; in que-

sto modo si aumenterebbe il numero che si va a stabilire!

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Io direi « 40 giornalisti, di cui almeno 20 professionisti ». Perché, infatti, c'è l'altro limite di 40 da tener presente.

BERLINGUER. A tutti i livelli l'Ordine è sempre amministrato da professionisti e pubblicisti. Perché dovremmo fare qui una eccezione? Equivarrebbe a vulnerare ogni funzione dei pubblicisti nell'ambito dell'Ordine!

BREGANZE, *Relatore*. Sono d'accordo con il suggerimento dell'onorevole Ministro e quindi stabilirei: « ... cui non appartengano almeno 40 giornalisti, di cui non meno di 20 professionisti ».

PRESIDENTE. L'emendamento proposto dall'onorevole Relatore quale secondo comma dell'articolo 71 sarebbe allora il seguente:

« In sede di regolamento, e in applicazione dell'articolo 1 della presente legge, non potrà farsi luogo all'istituzione di circoscrizioni regionali o interregionali cui non appartengano almeno 40 giornalisti, di cui non meno di 20 professionisti ».

Se non vi sono osservazioni od obiezioni, lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Pongo ora in votazione l'articolo 71 nel suo complesso. Esso risulta così formulato:

Norme regolamentari.

« Il Governo provvederà all'emanazione delle norme regolamentari entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

In sede di regolamento e in applicazione dell'articolo 1 della presente legge, non potrà farsi luogo all'istituzione di circoscrizioni regionali o interregionali cui non appartengono almeno 40 giornalisti, di cui non meno di 20 professionisti ».

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura:

ART. 72.

Abrogazione.

« Sono abrogati il decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge ».

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1962

Un emendamento dell'onorevole Relatore propone di sostituirlo con il seguente:

« Sono abrogati il regio decreto 26 febbraio 1928, n. 384, il decreto luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, il conseguente decreto 11 ottobre 1955, n. 284 del Commissario generale del Governo italiano per il Territorio di Trieste, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge ».

Oppure, alternativamente, l'onorevole Relatore propone il seguente emendamento aggiuntivo:

« All'articolo 72, dopo le parole: Sono abrogati, aggiungere le seguenti: il regio decreto 26 febbraio 1928, n. 384 ».

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Tuttavia, occorre sempre indicare prima: « il regio decreto 26 febbraio 1928, n. 384 ».

BREGANZE, *Relatore*. Osserverei che non ci sarebbe nemmeno bisogno di prevedere una specificazione così ampia come quella di cui al primo emendamento, e conseguentemente lo ritirerei.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni od obiezioni, pongo allora in votazione il secondo emendamento proposto dall'onorevole Relatore all'articolo 72, aggiuntivo, dopo le parole: « Sono abrogati... » e, prima delle parole: « ...il decreto luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302... », delle altre: « ... il regio decreto 26 febbraio 1928, n. 384 ».

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'articolo con l'emendamento aggiuntivo testé approvato. Esso risulta così formulato:

ART. 72.

Abrogazione.

« Sono abrogati, il regio decreto 26 febbraio 1928, n. 384, il decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge ».

(È approvato).

A questo punto, s'inserisce una proposta dell'onorevole Relatore tendente ad introdurre, qui, l'eventuale collocazione del titolo contenente le « Norme di attuazione », da raccogliersi dai titoli precedenti. La questione sarà materia di esame in sede di coordinamento.

BREGANZE, *Relatore*. Mi sono reso soltanto interprete del merito del Comitato nazionale !

PRESIDENTE. Per concludere, do lettura di un emendamento a firma dell'onorevole Pennacchini che propone l'aggiunta del seguente articolo finale:

« La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

PENNACCHINI. Il motivo per cui propongo questo articolo è questo: stante, da un lato, l'attesa che c'è nel settore per l'entrata in vigore di questa legge e, dall'altro, in considerazione anche del fatto che si prevedono quattro mesi di tempo, due per l'approvazione del regolamento di attuazione e due per la formazione dei Consigli dell'Ordine, regionali, interregionali e nazionale, riterrei si possa addivenire all'immediata entrata in vigore della legge al momento della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole all'emendamento. Io, tuttavia, lo coordinerei con quanto previsto all'articolo 71. Ora, 60 giorni sono pochi per l'emanazione delle norme regolamentari, soprattutto quando c'è la necessità di sentire una Commissione ai cui lavori si richiede la collaborazione di parlamentari !

Quindi, in sede di coordinamento, si può vedere quello che è possibile fare.

BREGANZE, *Relatore*. Allora, se non sono sufficienti i 60 giorni, onorevole Ministro, tanto varrebbe lasciare le cose come stanno !

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Accetterei, ripeto, la formula dell'immediata entrata in vigore della legge dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, perché, fra l'altro, debbo provvedere alla nomina della Commissione amministrativa, la quale, ovviamente, non può essere nominata se prima non entra in vigore la legge. Soltanto, pregherei la Commissione di estendere un po' il termine all'articolo 71, dicendo magari 90 giorni, come termine massimo per l'emanazione delle norme regolamentari di attuazione, mentre diciamo, invece, che la legge entra in vigore immediatamente !

PRESIDENTE. Allora, consenzienti l'onorevole Relatore e l'onorevole Ministro, pongo in votazione l'articolo aggiuntivo finale, proposto dall'onorevole Pennacchini e che, ove approvato, diventa l'articolo 73 del disegno di legge, salvo modifiche in sede di coordinamento:

« La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

(È approvato).

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1962

Poiché la discussione e la conseguente formulazione degli articoli del disegno di legge è stata particolarmente laboriosa e sono stati introdotti numerosi emendamenti ai vari articoli, chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del testo.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

PENNACCHINI. Non vorrei sollevare qui una questione di procedura, ma sento di dover chiedere che resti consacrato a verbale tutta la mia ammirazione e, con la mia, penso, quella di tutta la Commissione, nonché la mia personale gratitudine come giornalista, al collega, onorevole Breganze, per lo zelo, l'assiduità e l'opera infaticabile di cui ha dato la discussione della presente legge sino alla sua approvazione.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia.* Il Governo desidera aggiungere alle parole dell'onorevole Pennacchini il suo vivo compiacimento, innanzitutto all'indirizzo dell'onorevole Relatore che è stato veramente l'artefice di questa unanimità di consensi che

ha caratterizzato la lunga discussione che abbiamo testé conclusa, ma all'indirizzo, anche, degli altri autorevoli membri di questa Commissione che, tutti, hanno attivamente contribuito alla formulazione di questa legge che veramente è richiesta dalla categoria e che è una legge democratica dalla quale ci attendiamo buoni risultati!

PRESIDENTE. Data l'esigenza di procedere ad un adeguato coordinamento del testo e in considerazione dell'ora tarda, si rende necessario rinviare la votazione. Se non vi sono obiezioni, può rimanere pertanto stabilito che la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge è rinviata ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 13.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI